

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **15/1994** (ECLI:IT:COST:1994:15)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Camera di Consiglio del **25/01/1994**; Decisione del **25/01/1994**

Deposito del **03/02/1994**; Pubblicazione in G. U. **09/02/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20310**

Atti decisi:

N. 15

## SENTENZA 25 GENNAIO-3 FEBBRAIO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1993 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'INPS e Dell'Aglio Luigia iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

### *Ritenuto in fatto*

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Luigia Dell'Aglio contro l'INPS per ottenere l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale commercianti, essendo titolare di altra pensione di reversibilità erogata dallo Stato, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 25 maggio 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude la contemporanea integrazione al minimo delle due pensioni godute dalla ricorrente.

Diversamente dal giudice di primo grado, che aveva ritenuto applicabile in via estensiva la sentenza di questa Corte n. 1086 del 1988, il Tribunale rimettente ritiene il caso di specie non compreso in alcuno dei dispositivi delle varie declaratorie di illegittimità costituzionale del divieto di integrazione al minimo in caso di cumulo di pensioni, così che la permanenza in vigore della norma impugnata contrasta col principio di eguaglianza.

### *Considerato in diritto*

1. - Il Tribunale di Torino impugna, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, "nella parte in cui non consente l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale commercianti dell'INPS per i titolari di pensione di reversibilità a carico dello Stato".

2. - La questione è fondata.

Si tratta di una delle molteplici ipotesi, comprese nella previsione della norma impugnata, di divieto di integrazione al minimo del trattamento erogato dalla gestione speciale INPS per i commercianti allorché, per effetto del cumulo con altra pensione, venga superato il minimo garantito.

Il divieto è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da numerose sentenze di questa Corte, concernenti la stessa norma impugnata (cfr. sentenze nn. 102 del 1982; 184 del 1988; 1086 del 1988; 179, 250, 504 del 1989; 182 del 1990; 114, 164, 257 del 1992) ed altre analoghe. Secondo tale giurisprudenza consolidata, la titolarità di più pensioni integrate al minimo è consentita fino alla data di entrata in vigore del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638. Successivamente opera il principio dell'integrabilità di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non più integrato.

Anche nel caso in esame, del tutto analogo ai precedenti, deve essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento

degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale dell'INPS per i commercianti in caso di cumulo con una pensione di reversibilità a carico dello Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*